



Fondazione collettiva Swiss Life Invest, Zurigo
(fondazione)

Regolamento in materia d'investimenti

Entrata in vigore: 1° gennaio 2025

Art. 1 Considerazioni generali

1 - Scopo

Il regolamento in materia d'investimenti definisce i principi d'investimento nonché i compiti e le competenze in relazione all'attività d'investimento della fondazione. Esso contiene gli investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP2 o le strategie d'investimento a disposizione delle persone assicurate per i loro investimenti.

2 - Rendiconto

La fondazione gestisce un conto separato per ogni istituto di previdenza in base alle prescrizioni legali. L'esercizio contabile corrisponde a un anno civile che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

A scadenza annuale, la fondazione consegna a ogni singola commissione amministrativa, all'attenzione del datore di lavoro, l'esercizio chiuso alla fine dell'anno civile dell'istituto di previdenza.

La valutazione degli investimenti avviene in base alle norme legali e commerciali (Swiss GAAP RPC 26).

3 - Patrimonio dell'istituto di previdenza

Il patrimonio dell'istituto di previdenza è composto degli investimenti delle persone assicurate, dei conti correnti collettivi e delle riserve dei contributi del datore di lavoro.

Gli investimenti di una persona assicurata si basano sui seguenti pagamenti:

- versamenti unici e versamenti supplementari a titolo d'acquisto
- contributi di risparmio
- eccedenze da contratti d'assicurazione
- fondi liberi distribuiti non originati da proventi da investimenti
- rimborsi da un prelievo anticipato PPA
- versamenti da divorzio

I conti correnti collettivi a livello di istituto di previdenza comprendono i patrimoni sul conto «mezzi liberi» e sono disponibili in forma di mezzi liquidi.

4 - Sostenibilità

Le considerazioni sulla sostenibilità in generale e le questioni sul cambiamento climatico in particolare rivestono un'importanza fondamentale per la fondazione e, nella scelta dei comparti d'investimento resi disponibili, devono essere parte integrante dei criteri di selezione. Nella selezione dei titoli nei comparti d'investimento offerti, le persone incaricate della gestione patrimoniale dalla fondazione in base all'allegato I prediligono, oltre ai dati economici, anche criteri ambientali, sociali e di governance oggettivi e riconosciuti (criteri ESG). Alla base vi sono le leggi svizzere e le convenzioni internazionali condivise dalla Svizzera.

Art. 2 Investimento del patrimonio

1 - Investimenti delle persone assicurate

In virtù dell'art. 1e OPP2, la fondazione propone alle persone assicurate una selezione di strategie d'investimento commisurate alle varie esigenze e ai vari profili di rischio. È disponibile almeno una strategia d'investimento con investimenti a basso rischio ai sensi dell'art. 19a LFLP in relazione con l'art. 53a OPP2. Per ogni decisione in materia d'investimento della persona assicurata, occorre tener presente il suo profilo di rischio.

Il o gli offerenti di investimenti collettivi selezionati dal consiglio di fondazione devono essere subordinati alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

o alla FINMA. Tutti gli investimenti collettivi / le strategie d'investimento disponibili corrispondono alle prescrizioni in materia d'investimenti ai sensi dell'OPP2 (art. 49a OPP2 segg.). Occorre in particolare osservare i principi relativi alla diligenza, alla sicurezza e alla diversificazione ai sensi dell'art. 50 cpv. 1-3 OPP2. Gli offerenti di investimenti collettivi scelti sono responsabili dell'osservanza di tutte le disposizioni di legge come pure delle rispettive conferme e della fornitura di informazioni nei confronti del consiglio di fondazione necessarie a quest'ultimo ai fini del monitoraggio dell'investimento del patrimonio conforme alla legge.

Le possibilità d'investimento possono essere ampliate ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis OPP2. In caso di ampliamento delle possibilità d'investimento occorre integrare la necessaria presentazione conclusiva nell'allegato al conto annuale.

Gli investimenti non possono essere effettuati senza garanzia presso i datori di lavoro affiliati. Sono esclusi da questa regolamentazione i collocamenti in investimenti collettivi ben diversificati.

Gli investimenti delle persone assicurate vengono effettuati esclusivamente negli investimenti collettivi selezionati dal consiglio di fondazione. Le persone assicurate possono passare in qualsiasi momento da un investimento collettivo all'altro. Se il loro patrimonio è inferiore a 500 franchi, esso viene tenuto in mezzi liquidi.

Le persone assicurate possono detenere tutti i loro investimenti in mezzi liquidi. La fondazione colloca i capitali presso banche svizzere, la Posta o sul mercato monetario. Il rischio di controparte va tenuto in debita considerazione.

La persona assicurata viene informata almeno una volta all'anno, mediante estratto deposito, riguardo all'evoluzione del valore nonché ai costi d'investimento e alle spese amministrative.

2 - Riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL)

Tramite stanziamenti volontari alla fondazione, il datore di lavoro può costituire riserve dei contributi del datore di lavoro da cui prelevare i contributi da lui dovuti. Queste vengono accreditate su un conto separato all'interno dell'istituto di previdenza.

Nell'ambito dello scopo della fondazione il datore di lavoro mantiene il diritto di decidere in merito a questo conto. È tuttavia escluso il rimborso di detti capitali all'impresa.

La fondazione offre al datore di lavoro la possibilità di scegliere se le riserve dei contributi del datore di lavoro debbano essere detenute in forma di mezzi liquidi oppure se debbano essere collocate in uno degli investimenti collettivi disponibili secondo l'allegato II. In questo contesto valgono le medesime condizioni quadro descritte al cpv. 1. Il datore di lavoro si assume integralmente il rischio di perdite di quotazione.

Per gli oneri legati al collocamento delle riserve dei contributi del datore di lavoro in investimenti collettivi, la fondazione addebita spese amministrative supplementari pari a 750 franchi l'anno. Esse vengono addebitate sul conto RCDL o sul conto per il pagamento dei premi dell'istituto di previdenza. Le commissioni che riducono la performance (percentuale degli oneri totali TER) nonché eventuali costi legati all'emissione o al riscatto sono reperibili nei rispettivi prospetti degli investimenti collettivi disponibili.

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, il datore di lavoro comunica alla fondazione la data in cui occorre liquidare gli investimenti patrimoniali. L'eventuale ricavo della vendita verrà accreditato sul conto riserva dei contributi del datore di lavoro dell'istituto di previdenza.

Art. 3 Compiti e competenze

1 - Consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione stabilisce e monitora l'offerente o gli offerenti di investimenti collettivi nonché gli investimenti collettivi / le strategie d'investimento disponibili. Gli offerenti inoltrano al consiglio di fondazione, trimestralmente per singolo investimento collettivo, un fact sheet recante il seguente contenuto: composizione del patrimonio nonché performance nell'arco di vari periodi rispetto al benchmark (singoli mesi nell'anno in corso, da inizio anno nonché per uno, tre e cinque anni). Il consiglio di fondazione è autorizzato a cambiare in qualsiasi momento gli offerenti di investimenti collettivi o di modificare la selezione degli investimenti collettivi. In caso di esclusione di un offerente o di un investimento collettivo, esso informa tempestivamente le persone assicurate interessate, nonché il datore di lavoro e la commissione amministrativa. Alle persone assicurate e ai datori di lavoro viene concesso un termine adeguato per prendere una nuova decisione in materia d'investimento. In mancanza di istruzioni alla scadenza del termine, i patrimoni vengono investiti sotto forma di mezzi liquidi.

2 - Comitato d'investimento

Il consiglio di fondazione può eleggere un comitato d'investimento che lo consiglia in tutte le questioni relative agli investimenti. Il comitato d'investimento è costituito da almeno tre membri e può essere composto anche da esperti esterni (con o senza diritto di voto). I membri vengono eletti dal consiglio di fondazione. Il comitato d'investimento è l'organo specializzato competente per la gestione patrimoniale della fondazione. Prepara le decisioni rilevanti per gli investimenti all'attenzione del consiglio di fondazione e ne gestisce l'applicazione. Il consiglio di fondazione determina la remunerazione dei membri del comitato d'investimento.

3 - Persone assicurate

Le persone assicurate decidono, in autonomia e in base alla propria capacità di rischio e propensione al rischio, in materia di strategia d'investimento nell'ambito degli investimenti collettivi disponibili secondo l'Allegato I.

Nel formulario *Dichiarazione della persona assicurata* viene stabilita per iscritto la scelta della strategia d'investimento e la persona assicurata viene informata del fatto che nel caso degli investimenti collettivi non dispone né di una garanzia del valore nominale, né di una garanzia dell'interesse. In questa dichiarazione la persona assicurata viene informata sui costi nonché sulle opportunità e sui rischi della strategia d'investimento e dei mercati dei capitali. La persona assicurata firma la *Dichiarazione della persona assicurata*.

4 - Commissione amministrativa e datore di lavoro

Per il collocamento delle riserve dei contributi del datore di lavoro, la commissione amministrativa e il datore di lavoro prendono in autonomia la decisione d'investimento ed eventualmente di variazione nell'ambito degli investimenti collettivi disponibili in base all'Allegato II.

La commissione amministrativa e il datore di lavoro ricevono almeno una volta all'anno un rapporto sull'evoluzione degli investimenti. Inoltre, possono informarsi sull'andamento degli investimenti patrimoniali consultando i fact sheet allestiti dagli offerenti degli investimenti collettivi. Sulla base di questi rapporti, la commissione amministrativa e il datore di lavoro verificano periodicamente la decisione in materia d'investimento e adottano le misure del caso.

Il datore di lavoro e la commissione amministrativa informano tempestivamente la fondazione in merito a sviluppi e cambiamenti aziendali che possono avere ripercussioni sulla decisione d'investimento (ristrutturazioni, fusioni ecc.).

Commissione amministrativa e datore di lavoro possono cambiare in qualsiasi momento investimento collettivo / strategia d'investimento. La scelta o un'eventuale variazione degli investimenti viene stabilita in una decisione che deve essere firmata dal datore di lavoro e dalla commissione amministrativa. Le decisioni relative alla scelta o alla modifica degli investimenti delle riserve dei contributi del datore di lavoro devono essere comunicate a Swiss Life almeno 14 giorni prima della data desiderata per l'esecuzione (fa fede la data di ricevimento). La fondazione è autorizzata, in casi motivati, a rifiutare di eseguire la decisione d'investimento.

Art. 4 Governance

- 1- Gli offerenti di investimenti collettivi selezionati dalla fondazione nonché le altre persone incaricate della gestione patrimoniale devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività commerciale ineccepibile. Essi sono soggetti all'obbligo di diligenza fiduciario e devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della fondazione nello svolgimento dell'attività.
 - 2- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono essere abilitate a tale scopo e offrire la garanzia di rispettare le disposizioni dell'OPP2 sulla lealtà nell'amministrazione del patrimonio.
 - 3- Le persone esterne incaricate della gestione patrimoniale o gli aventi economicamente diritto delle imprese incaricate di queste mansioni non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione.
 - 4- I contratti con offerenti di investimenti collettivi nonché altri contratti di gestione patrimoniale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la fondazione.
 - 5- In caso di negozi giuridici importanti (in particolare stipule di convenzioni global custody, stipule di contratti in materia di gestione patrimoniale o immobiliare nonché consulenza finanziaria, acquisto o vendita di immobili detenuti direttamente) della fondazione con persone vicine, occorre richiedere offerte della concorrenza. Pertanto, l'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.
 - 6- Non è consentito il prestito di titoli per migliorare il reddito («securities lending»).
 - 7- Non sono ammessi accordi di riacquisto.
 - 8- Affari per conto proprio: Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della fondazione. In particolare, non sono autorizzate a:
 - sfruttare la conoscenza di mandati della fondazione per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo i medesimi affari per conto proprio (front / parallel / after running);
 - compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla fondazione e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
 - modificare la composizione dei depositi della fondazione in assenza di un interesse economico di quest'ultima.
 - 9- Cessione di vantaggi patrimoniali: Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono definire inequivocabilmente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente alla fondazione tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la fondazione.
- Le direttive concernenti i regali di poco valore sono definite nell'Allegato III.

10 - Dichiarazione

- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono dichiarare annualmente le proprie relazioni d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare i ruoli di aventi economicamente diritto in imprese che intrattengono una relazione d'affari con la fondazione. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.
- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta al consiglio di fondazione in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 48k OPP2.

11 - Possono essere incaricate di investire e gestire il patrimonio di previdenza soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:

- le banche secondo la Legge sulle banche
- i commercianti di valori mobiliari secondo la Legge sulle borse
- le direzioni dei fondi e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la Legge sugli investimenti collettivi
- le società d'assicurazione secondo la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
- gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza analoga di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta

12 - Esercizio dei diritti degli azionisti

Il consiglio di fondazione ha il compito di vegliare, affinché i diritti di voto vengano esercitati nell'interesse delle persone assicurate e il comportamento di voto venga reso pubblico.

Il diritto di voto deve essere esercitato per tutte le azioni di società svizzere detenute direttamente dalla fondazione e quotate in Svizzera o all'estero nell'ambito delle proposte annunciate almeno nel caso dei punti seguenti:

- elezione dei membri del consiglio d'amministrazione
- elezione del presidente del consiglio d'amministrazione
- elezione dei membri del comitato di retribuzione
- elezione del rappresentante indipendente
- disposizioni statutarie ai sensi dell'articolo 12 OReSA
- voti sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, del comitato di direzione e del consiglio consultivo (art. 18

OReSA) e retribuzioni vietate nel gruppo (art. 21 cifra 3 OReSA).

Il diritto di voto dev'essere esercitato nell'interesse delle persone assicurate presso la fondazione. Pertanto, occorre dare la priorità alla durevole prosperità della fondazione e degli istituti di previdenza affiliati.

Alla durevole prosperità della fondazione e degli istituti di previdenza affiliati contribuisce un'azione, se l'evoluzione del valore di quest'ultima, tenuto conto delle distribuzioni, è superiore alla media a lungo termine. Il comportamento di voto deve consentire all'impresa di garantire durevolmente l'evoluzione superiore alla media dell'azione.

Le proposte del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale perseguono, di regola, questi interessi economici. Pertanto, nell'esercizio dei diritti di voto occorre accogliere le proposte del consiglio d'amministrazione, nella misura in cui nell'impresa non sussistano eventi straordinari, proposte atipiche del consiglio d'amministrazione o proposte relative a retribuzioni abusive. In tali casi il consiglio di fondazione decide in merito al comportamento di voto prima dell'assemblea generale a prescindere dalle proposte del consiglio d'amministrazione. Esso ha la facoltà di optare per l'astensione dal voto per determinati oggetti all'ordine del giorno.

Il consiglio di fondazione decide in merito al suo comportamento di voto tramite delibera.

Il consiglio di fondazione può delegare a un organo interno della fondazione o a un consulente in materia di voto esterno il compito di raccogliere i documenti di voto e le informazioni necessari nonché di inviare la documentazione compilata alle singole società. Ha altresì il diritto di delegare al rappresentante indipendente designato da ciascuna assemblea generale di adempiere all'obbligo di voto.

Ogni anno, nella sua relazione sulla gestione, il consiglio di fondazione rende conto sul suo comportamento di voto in una relazione di sintesi. Esso rende pubblico in modo dettagliato il comportamento di voto, se non segue le proposte del consiglio d'amministrazione o se si astiene dal voto.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento in materia d'investimenti entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce il regolamento precedente. Esso può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione, in base alla legge e all'atto di fondazione.

* * *

Allegato I

Investimenti collettivi disponibili

Il consiglio di fondazione ha deciso di mettere a disposizione delle persone assicurate, per i loro investimenti e fino a revoca, gli investimenti collettivi e le strategie d'investimento elencati presso il seguente offerente:

Offerente	Prodotto / Strategia	Numero di valore	Quota azionaria strategica
Fondazione d'investimento Swiss Life	Swiss Life LPP-Mix 15	1564965	15%
	Swiss Life LPP-Mix 25	1245601	25%
	Swiss Life LPP-Mix 35	1245606	35%
	Swiss Life LPP-Mix 45	1245607	45%
	Swiss Life LPP-Mix 75	43583002	75%
	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	22073699	0%
Fond. coll. Swiss Life Invest	Conto di liquidità / liquidità	-	-

La strategia d'investimento Liquidità corrisponde alle prescrizioni di un investimento a basso rischio in virtù della legge.

Quale strategia d'investimento standard vale fino a revoca la strategia «Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)». Nella strategia d'investimento standard vengono investiti gli importi accreditati all'avere di vecchiaia, se dalla sua entrata nella previdenza a favore del personale la persona assicurata non si pronuncia in merito alla scelta del processo di risparmio o della strategia d'investimento auspicata entro il termine indicato nel regolamento di previdenza.

Sulla home page della Fondazione d'investimento Swiss Life si trovano indicazioni dettagliate sui singoli investimenti collettivi, il cui andamento è documentato nei rispettivi fact sheet. La percentuale degli oneri totali TER (Total Expense Ratio) nonché eventuali costi legati all'emissione e al riscatto degli investimenti collettivi sono riportati sui relativi prospetti della Fondazione d'investimento Swiss Life. L'offerente è responsabile della correttezza e dell'entità dei dati.

Allegato II

Investimenti collettivi disponibili per il collocamento delle riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL)

Il consiglio di fondazione ha deciso, fino a revoca, di mettere a disposizione degli istituti di previdenza e dei datori di lavoro gli investimenti collettivi / le strategie d'investimento elencati presso il seguente offerente di investimenti collettivi per la gestione delle RCDL:

Offerente	Prodotto / Strategia	Numero di valore	Quota azionaria strategica
Fondazione d'investimento Swiss Life	Swiss Life LPP-Mix 15	1564965	15%
	Swiss Life LPP-Mix 25	1245601	25%
	Swiss Life LPP-Mix 35	1245606	35%
	Swiss Life LPP-Mix 45	1245607	45%
	Swiss Life LPP-Mix 75	43583002	75%
	Obbligazioni CHF Svizzera	1239071	0%
	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	22073699	0%
	Azioni Svizzera	1245481	100%

Sul sito della Fondazione d'investimento Swiss Life si trovano indicazioni dettagliate sui singoli investimenti collettivi / strategie d'investimento, il cui andamento è documentato nei rispettivi fact sheet. L'offerente è responsabile della correttezza e dell'entità dei dati.

Allegato III

Regali di poco valore

Non devono essere dichiarati i regali di poco valore e i consueti regali occasionali. Pertanto, trova applicazione la seguente regolamentazione:

- 1- Sono considerati regali di poco valore e regali occasionali (inclusi gli inviti) i regali unici del valore di 200 franchi al massimo per singolo caso e 1000 franchi all'anno e per singolo partner commerciale, al massimo, tuttavia, 2500 franchi. I regali di poco valore e i consueti regali occasionali sono ammessi e non devono essere dichiarati.
- 2- Sono equiparati a regali occasionali inviti a un evento in occasione del quale l'utilità per la fondazione è prioritaria, come seminari specializzati che si tengono non più di una volta al mese. Gli eventi ammessi sono di regola limitati a un giorno, non si estendono a una persona accompagnante e sono raggiungibili con la macchina oppure con i mezzi pubblici. A questo può seguire un evento sociale a mezzogiorno o la sera.
- 3- I regali o gli inviti che per singolo caso o anno superano i limiti di cui ai punti 1 e 2 sono ammessi se approvati dal consiglio di fondazione. Essi devono essere dichiarati.
- 4- I vantaggi patrimoniali sotto forma di prestazioni pecuniarie (buoni, retribuzioni) nonché kick back, retrocessioni e pagamenti simili non basati su un accordo scritto con il consiglio di fondazione, nonché inviti privati senza scopo commerciale palese, (p.es. concerti, esposizioni ecc.) devono essere consegnati alla fondazione.
- 5- Nel caso di vantaggi patrimoniali che, a torto, non sono stati consegnati, la fondazione è tenuta a richiedere il rimborso immediato dei valori pecuniari in questione ed è autorizzata a ricorrere a sanzioni che nel singolo caso possono comportare la disdetta del rapporto di lavoro o del mandato e il successivo avvio di una denuncia per appropriazione indebita di beni.

* * *